

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PER GLI ENTI COLLOCATI
FUORI DAL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.**

tra

1. **Il Comune di Induno Olona** (di seguito anche denominato "Ente produttore"), C.F. 00271270126, in persona della Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Dr.ssa Rossana Turuani, domiciliata per la carica presso il Comune di Induno Olona, via G. Porro 35 - 21056 Induno Olona (VA), la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione n. 121 del 11/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il presente accordo di collaborazione

e

2. **La Regione Emilia-Romagna** (di seguito denominata "Regione"), C.F. 80062590379, Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, in persona della Responsabile del Settore Innovazione digitale, Dati, Tecnologia e Polo Archivistico, Dr.ssa Stefania Papili, domiciliata per la sua carica in Bologna, viale Aldo Moro 52, la quale interviene nel presente atto in forza:

- della deliberazione della Giunta regionale n.155 del 06/02/2023 "Aggiornamento della disciplina per lo svolgimento delle funzioni di archiviazione e conservazione dei documenti informatici di cui all'art. 2, comma 4 bis,

della l.r. n. 11/2004", esecutiva ai sensi di legge,

- della determinazione dirigenziale n. 2896 del 12/02/2025.

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni, ha dettato norme per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, individuando gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici quali beni culturali di interesse pubblico e la conservazione dei documenti e degli archivi, nella loro organicità, una funzione di carattere istituzionale ed un precetto normativo;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 avente ad oggetto "Codice dell'Amministrazione digitale", a seguito delle modifiche di cui al Decreto-Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ha disposto all'articolo 34, comma 1-bis, che le Pubbliche Amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:
 - a) all'interno della propria struttura organizzativa;
 - b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee Guida di cui

all'art. 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione;

- AgID ha fissato le nuove regole volte al definitivo superamento della procedura dell'accreditamento dei conservatori mediante l'adozione dei seguenti atti:

- "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", emanate ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e pubblicate nella G.U. n. 259 del 19 ottobre 2020, entrate in vigore il 1° gennaio 2022;
- "Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione digitale dei documenti informatici", adottato da AGID con determinazione n. 455/2021 del 25 giugno 2021, nel quale sono individuati i requisiti di qualità, sicurezza ed organizzazione che devono possedere i soggetti pubblici e privati ai fini dello svolgimento del servizio di conservazione dei documenti informatici, e si specifica in particolare che, nel caso di erogazione del servizio di

conservazione per conto delle P.A., è necessario:

- avvalersi di un sistema che assicuri, per quanto in esso conservato, le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità di cui all'art. 44, comma 1ter, del C.A.D.;
- l'iscrizione al Marketplace per i servizi di conservazione al fine di superare la verifica dei requisiti svolta da AGID in sede di affidamento;
- con Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11 recante *"Sviluppo regionale della società dell'informazione"* e sss.mm.ii.:
 - all'art. 2, comma 4 bis, si è disposto che *"La Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce altresì lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici, anche a rilevanza fiscale, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'art. 19, comma 5, lettera a) nonché, mediante apposita convenzione, anche a titolo oneroso, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'art. 19, comma 5, lettera b) e da altri soggetti"*

pubblici";

- per la definizione dei "soggetti pubblici" di cui al citato art. 2, comma 4 bis, della L.R. n. 11/2004 si rimanda a quanto specificato dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
- dall'assetto organizzativo della Regione Emilia-Romagna risultano attribuiti alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, Settore Innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico, lo svolgimento dei processi di conservazione e di riversamento sostitutivi dei documenti informatici della Regione e degli altri Enti convenzionati o sottoscrittori di accordo, il compito di promuovere l'adesione degli Enti del sistema regionale al Polo archivistico regionale ed il raccordo con analoghe iniziative a livello nazionale ed europeo, nonché di supportare l'azione dei responsabili del protocollo informatico presso gli Enti produttori per la messa a punto degli strumenti archivistici, organizzativi e relativi al software per le esigenze di produzione e conservazione dei documenti informatici, anche per l'adeguamento al sistema di conservazione digitale;
- la Regione Emilia-Romagna è iscritta al Marketplace dei servizi di conservazione ai sensi del Regolamento previsto dal sopracitato art. 34, comma 1 bis, lettera b) del D. Lgs. n. 82/2005 ed è pertanto soggetto pubblico che:
 - svolge attività di conservazione dei documenti informatici in

quanto possiede i requisiti di qualità, di sicurezza e di organizzazione previsti dal "Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione digitale dei documenti informatici";

- è qualificata come fornitore di servizi SAAS in qualità di CSP sul "Catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA (cloud marketplace nazionale)" per i servizi offerti dal Polo archivistico ed ha acquisito le seguenti certificazioni per il perimetro della conservazione digitale:

- UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità);
- ISO/IEC 27001:2013 (Sicurezza) con le estensioni 27017:2015 (Sicurezza per i servizi in cloud) e 27018:2019 (Protezione delle informazioni personali);
- UNI ISO 37001 (Sistemi di gestione anticorruzione);

- è in grado di fornire garanzie sufficienti volte a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dati rispetti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia (GDPR - D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche) ed assicuri la tutela degli interessati;

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 27 aprile 2016 (GDPR) ed il D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e, in particolare:

- l'art. 2 sexies, comma 2, lett. cc) in forza del quale si considera rilevante l'interesse pubblico (art. 9, paragrafo 2, lett. j) del GDPR) relativo a trattamenti effettuati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione di documenti detenuti negli archivi storici degli enti pubblici;
- gli artt. 97 e 99 che consentono il trattamento dei dati personali ai fini di archiviazione nel pubblico interesse (art. 89 del GDPR) mediante deroghe sia rispetto ai tempi di trattamento [...anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati], sia in ordine ai diritti di cui agli artt. 15, 16, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, previa adozione di misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati;
- il Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione

n. 1247/2002/CE;

- la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possano utilizzare lo strumento dell'accordo per finalità di reciproca collaborazione, su attività di interesse comune nel perseguimento del fine pubblico;
- il nulla osta espresso dalla Soprintendenza Archivistica territorialmente competente alla stipula dell'accordo di collaborazione di cui trattasi per la conservazione dei documenti informatici dell'Ente produttore e al trasferimento dei documenti, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, conservato agli atti da parte dell'Ente produttore e da esso registrato come protocollo numero 1590 del 30/01/2025;

CONSIDERATO

- che l'Ente produttore è da tempo impegnato nella progressiva digitalizzazione dei documenti e intende organizzare in modo efficace la loro conservazione, ma ritiene non economico dotarsi

autonomamente delle complesse strutture per una conservazione a lungo termine dei documenti informatici;

- che è pertanto interesse dell'Ente produttore avvalersi della Regione Emilia-Romagna per la conservazione digitale dei documenti, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo, stipulando apposito Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e dell'art. 2, comma 4 bis, della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i., correlato alla disposizione di cui all'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) che declina le condizioni essenziali per instaurare una collaborazione tra Parti pubbliche;
- che l'accordo in argomento realizza una cooperazione tra le Parti, regolando rispettivi compiti e responsabilità per l'adempimento di attività d'interesse comune volte alla conservazione dei documenti e degli archivi nella loro organicità, funzione di carattere istituzionale che consente di assicurare nel tempo autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici;
- che la presente cooperazione tra i sottoscrittori è funzionale al miglior svolgimento della propria *mission* istituzionale ed in particolare per la Regione costituisce un proficuo strumento per un continuo miglioramento ed ampliamento del know how, venendo a

contatto con molteplici realtà della Pubblica Amministrazione, sia dal punto di vista dimensionale che di collocazione geografica.

Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante del presente Accordo, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto e finalità dell'accordo)

1. L'Ente produttore affida alla Regione la conservazione dei propri documenti informatici e delle loro aggregazioni documentali informatiche con i metadati ad essi associati, individuandola ai sensi dell'art. 34, comma 1 bis, lett. b) del D. Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" quale soggetto pubblico in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici ed iscritto al Marketplace dei servizi di conservazione come previsto dal citato regolamento.
2. L'attività di conservazione svolta dalla Regione si ispira ai principi indicati dall'art. 29 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i di coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione e manutenzione, e si ritiene in grado di soddisfare gli obblighi in capo all'Ente produttore di conservazione di documenti informatici e, in prospettiva, di conservazione e ordinamento dell'archivio nella sua organicità.
3. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si prefiggono

l'obiettivo comune di contribuire allo sviluppo di un sistema integrato per la creazione di un circuito virtuoso tra pubbliche amministrazioni che permetta un'evoluzione di conoscenze e sistemi specifici per la conservazione digitale dei documenti e degli archivi informatici anche in relazione al modello di riferimento definito da AGID per i poli di conservazione.

4. Le parti intendono attuare una collaborazione concreta e nell'interesse comune, che porti a un risparmio dei costi di gestione, a garantire economicità, efficienza ed efficacia alla funzione di conservazione dei documenti informatici, a un aumento della quantità, qualità e fruibilità dei servizi, a un aumento del livello di sicurezza attuato nella elaborazione di dati ed informazioni e concordano di sviluppare e gestire nelle forme della cooperazione orizzontale l'attività di potenziamento dell'attuale sistema di conservazione digitale della Regione, con applicazione, anche con modalità sperimentali, alla conservazione dei documenti digitali e delle aggregazioni archivistiche gestite dall'Ente produttore.

Art. 2 (Obblighi delle Parti)

1. La Regione si impegna alla conservazione dei documenti trasferiti ed assume il ruolo di conservatore, ai sensi della normativa vigente e del Manuale di Conservazione redatto dalla Regione medesima, pubblicato sul sito web istituzionale, nell'Area "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 33/2013, come

- prescritto dalle succitate Linee Guida AgID (Cap. 1, paragrafo 1.11), garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione.
2. L'Ente produttore si impegna a depositare i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite dalla Regione, secondo le specifiche tecniche di versamento e restituzione dei documenti pubblicate sul sito del Polo Archivistico, garantendone l'autenticità e l'integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Le modalità specifiche di erogazione dei servizi di conservazione, inclusa la configurazione dell'archivio digitale dell'Ente produttore, sono concordate ed indicate in un Disciplinare Tecnico, costantemente aggiornato, consultabile tramite il sistema di conservazione.
4. L'Ente produttore mantiene la titolarità e la proprietà dei documenti depositati.

Art. 3 (Funzioni svolte dalla Regione)

1. Le funzioni svolte dalla Regione riguardano la conservazione digitale, la restituzione per la consultazione o l'esibizione dei

documenti a fini di accesso o per scopi storici, ed il supporto tecnico-archivistico in merito all'utilizzo del proprio sistema di conservazione.

2. Le funzioni di conservazione digitale e di restituzione dei documenti

a fini di esibizione, accesso e ricerca saranno erogate in base al Manuale di Conservazione redatto dalla Regione, verificato dalla Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna per quanto concerne il rispetto della normativa sulla tutela degli archivi e dei singoli documenti come beni culturali e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione medesima, nell'Area "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 33/2013 a cui l'Ente produttore dovrà far riferimento nel redigere il proprio.

3. In particolare, la Regione in qualità di Conservatore, tramite il

responsabile del servizio di conservazione, svolge i compiti individuati **dalle lettere da a) a k)** nel Cap. 4, paragrafo 4.5, delle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

4. La Regione si impegna:

- ad adeguare il servizio di conservazione alle future modifiche normative;
- alla conservazione dei documenti informatici e delle aggregazioni depositati dall'Ente produttore e ne assume la

responsabilità della conservazione, ai sensi della normativa vigente e del Manuale di conservazione, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore per i sistemi di conservazione. Rimane in ogni caso inteso che il sistema di conservazione della Regione è finalizzato alla conservazione dal momento della presa in carico di quanto depositato e opportunamente corredato da metadati, assicurando il mantenimento nel tempo della sua autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, accessibilità, riproducibilità e intelligibilità nel contesto proprio di produzione e gestione e preservando il vincolo originario tra i documenti informatici depositati, così da custodire l'archivio digitale nella sua organicità.

5. La Regione garantisce l'esibizione, in ogni momento, dei documenti informatici e delle aggregazioni di dati depositati dall'Ente produttore e delle relative evidenze informatiche che comprovano la loro corretta conservazione, fornendo in tal modo gli elementi necessari per valutare l'autenticità e la validità giuridica di quanto custodito.

6. La Regione, all'atto della cessazione del presente Accordo per scadenza naturale o per cessazione anticipata come disciplinato dal successivo articolo 10, si impegna a restituire i documenti informatici ed eventuali loro aggregazioni, con i metadati associati e con tutte le evidenze informatiche relative ai processi di conservazione svolti

e fino ad allora custoditi nel proprio sistema di conservazione, secondo modalità operative e tempi opportunamente concordati.

Art. 4 (Funzioni svolte dall'Ente produttore)

1. Le funzioni svolte dall'Ente produttore sono le seguenti:

- a) condividere con la Regione le proprie conoscenze in materia di gestione documentale, l'esperienza in materia di dematerializzazione dei processi, le conoscenze acquisite nell'ambito della formazione e gestione dei documenti informatici;
- b) eseguire il monitoraggio dei propri versamenti, provvedendo altresì a segnalare tempestivamente alla Regione, tramite il Polo Archivistico dell'Emilia-Romagna, gli eventuali malfunzionamenti e le proposte di miglioramento del sistema medesimo;
- c) provvedere, sotto il profilo organizzativo, tecnico e gestionale, ad assicurare l'interfacciamento e il collegamento dei propri sistemi versanti con il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici gestito dalla Regione tramite il Polo Archivistico dell'Emilia-Romagna.

2. L'Ente produttore mantiene la responsabilità esclusiva in merito alla corretta formazione dei documenti informatici oggetto di conservazione, garantendone il valore giuridico.

3. L'Ente produttore mantiene, altresì, la titolarità e la proprietà dei documenti depositati e, in ossequio ai disposti di cui alle sopracitate Linee Guida AgID, ha individuato la dott.ssa Rossana Turuani nel ruolo di Responsabile della Conservazione, che mantiene la responsabilità giuridica generale sui processi di conservazione. L'eventuale mutamento del responsabile della conservazione designato deve essere comunicato formalmente al Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna.

Art. 5 (Accesso ai documenti conservati presso la Regione)

1. L'Ente produttore mantiene la responsabilità del procedimento in relazione all'accesso ai documenti conservati presso la Regione.
2. Possono essere stipulati appositi accordi operativi fra i responsabili dei due Enti per definire con maggior dettaglio modalità e obblighi reciproci, in particolare per quanto riguarda l'eventuale produzione di copie conformi cartacee, nel rispetto del principio per cui la copia conforme cartacea viene effettuata, se richiesta, dal soggetto che stampa il documento cartaceo traendolo dall'originale informatico.

Art. 6 (Strumenti di consultazione e controllo)

1. La Regione consente all'Ente produttore l'accesso ai propri sistemi per verificare il corretto svolgimento dell'attività di conservazione e per consultare ed eventualmente estrarre i documenti depositati e le prove di conservazione, secondo le

modalità previste nel Disciplinare Tecnico e/o nel Manuale di Conservazione.

2. L'Ente produttore concorda con la Regione i nominativi e le funzioni del personale afferente all'organizzazione dell'Ente produttore abilitato allo svolgimento della funzione di cui al comma precedente, seguendo le procedure regionali definite per l'abilitazione e gestione degli utenti del sistema di conservazione.
3. Gli utenti del sistema, con le relative abilitazioni per lo svolgimento delle attività di test, versamento e monitoraggio, saranno indicati nel Disciplinare Tecnico.
4. La Regione consente alle competenti Soprintendenze Archivistiche e l'accesso ai propri sistemi per rendere possibile e operativo lo svolgimento della funzione di vigilanza e tutela prevista dalla legge ed effettuare le opportune verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di conservazione.

Art. 7 (Oneri a carico delle Parti)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che dallo svolgimento delle attività congiunte derivano oneri a carico della Regione.
2. A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, l'Ente Produttore si impegna a erogare alla Regione gli importi corrispondenti al mero reintegro dei costi vivi sopportati e specificamente imputabili alle voci di costo indicate nell'allegato

"Calcolo del rimborso costi" parte integrante del presente Accordo.

3. L'importo previsto a rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma precedente è assoggettato ad IVA e dovrà essere corrisposto a consuntivo dall'Ente produttore alla Regione nel corso del primo trimestre dell'anno successivo a quello di effettiva attivazione delle funzioni di conservazione dei documenti informatici e per ogni anno successivo di vigenza del presente Accordo di collaborazione. Nel caso di servizi attivati in corso d'anno, i costi a rimborso saranno quantificati in relazione alle effettive mensilità di erogazione del servizio. Per il servizio erogato nelle mensilità dell'anno di scadenza del presente accordo la corresponsione dell'importo avverrà nei termini definiti dalla normativa vigente.
4. L'importo di cui al precedente comma 3 potrà essere aggiornato in accordo tra le Parti qualora la quantità di oggetti in conservazione si discosti significativamente nel tempo da quanto previsto nel predetto allegato "Calcolo del rimborso costi".
5. L'Ente Produttore inoltre sosterrà tutti i costi di collegamento e di interfacciamento dei propri sistemi versanti con il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici, gestito dalla Regione tramite il Polo Archivistico.

Art. 8 (Trattamento dei dati personali)

1. L'Ente produttore è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dallo stesso prodotti. Al fine di consentire

l'erogazione delle funzioni regolate dal presente Accordo, l'Ente produttore designa la Regione quale responsabile del trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione del presente accordo ed al compimento degli atti conseguenti, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). A tal fine la Regione definisce e adotta le misure di sicurezza tecniche e organizzative a tutela dei dati personali che tratterà in esecuzione del presente accordo.

2. In materia di protezione dei dati personali le Parti accettano e si impegnano ad osservare, con riferimento alle prescrizioni ed alle istruzioni a ciascuna relative, quanto stabilito nell'Allegato A al presente accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale
3. Alla scadenza dell'accordo, ovvero nell'ipotesi di cessazione anticipata di una delle parti o al termine, per qualsivoglia causa, di validità dello stesso, la designazione decade automaticamente, in relazione a quanto disposto al successivo comma 4.
4. Alla scadenza naturale del presente Accordo o comunque alla sua conclusione a seguito di cessazione anticipata, la Regione, tramite il Polo Archivistico, solo al termine della restituzione dei documenti conservati e solo dopo le opportune verifiche sulla sua corretta esecuzione - effettuate da entrambe le Parti e svolte di concerto tra le stesse - provvederà alla cancellazione dal proprio sistema di conservazione di tutti gli oggetti precedentemente depositati dall'Ente produttore, dandone apposita comunicazione

formale. Fino alla data di tale comunicazione la Regione continuerà ad operare come responsabile del trattamento.

Art. 9 (Decorrenza e durata dell'Accordo)

1. La durata del presente accordo è stabilita in cinque anni, decorrenti dalla data del 12/03/2025.
2. Le date di effettiva attivazione delle funzioni di conservazione delle varie tipologie di documenti informatici verranno definite in accordo tra i referenti e responsabili di riferimento dei due enti, dopo una fase di avvio finalizzata a definire i parametri di configurazioni del sistema di conservazione, i tempi e le modalità di versamento e per testare le funzionalità dei sistemi versanti, e saranno di volta in volta indicate nel Disciplinare Tecnico.

Art. 10 (Cessazione anticipata)

1. Qualora, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione, ovvero di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, è possibile, per ciascuna delle parti, la cessazione anticipata del presente accordo ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990.
2. La cessazione anticipata dovrà essere comunicata per le vie formali e avrà effetto decorsi novanta giorni dalla comunicazione, a garanzia dell'indispensabile continuità delle attività oggetto del presente Accordo.
3. Nell'ipotesi di cessazione anticipata, da parte dell'Ente

Produttore sarà dovuto alla Regione il rimborso delle spese effettivamente sostenute fino al momento della cessazione effettiva.

Art. 11 (Controversie)

1. Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo di collaborazione e che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti si rinvia a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo".

Art. 12 (Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente accordo di collaborazione potrà rinviarsi alle norme del Codice Civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto dell'accordo.
2. Eventuali modifiche al presente accordo potranno essere apportate dall'Ente produttore e dalla Regione soltanto con atti aventi le medesime formalità del medesimo.

Art. 13 (Disposizioni fiscali e registrazione)

1. Il presente documento è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella di cui all'allegato B) al D.P.R. n. 642/1972 che recita "Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati".

2. Il presente accordo sarà registrato solo in caso di uso ai sensi
del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii., a cura e spese della
parte richiedente.

Letto, Approvato E Sottoscritto

Per Il Comune di Induno Olona

La Responsabile del Settore servizi alla persona

Dr.ssa Rossana Turuani

(firmato digitalmente)

Per la Regione Emilia-Romagna

La Responsabile del Settore Innovazione digitale, Dati, Tecnologia e

Polo Archivistico

Dr.ssa Stefania Papili

(firmato digitalmente)

Allegato A)

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del dell'accordo avente ad oggetto la conservazione degli documenti digitali versati dall'Ente produttore, stipulato tra quest'ultimo e la Regione, la quale viene a tal fine designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche GDPR).

Premesse

(A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario.

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento

(UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

1. Descrizione del trattamento

1.1 Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento:

- Conservazione dei documenti digitali ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" (C.A.D.) ai fini di archiviazione nel pubblico interesse - art. 34, comma 1 bis, art. 44, comma 1 ter. C.A.D.; Legge Regionale n. 11/2004 - art. 2, comma 4 bis, art. 16 commi 3 e 4, art. 19, comma 5, lett, a) e b); Art. 5, paragrafo 1, lett. b) GDPR;
- Miglioramento del servizio di conservazione nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato certificato.

1.2 Dichiarazione del titolare del trattamento in relazione alle categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

- ☒ Dipendenti/Consulenti
- ☒ Utenti
- ☒ Soggetti che ricoprono cariche sociali
- ☒ Beneficiari o assistiti

☐ Pazienti

☒ Minori

☒ Persone vulnerabili

☒ Migranti

☒ Studenti maggiorenni

☒ Lavoratori

☒ Cittadini

1.3 Dichiarazione del titolare del trattamento in relazione alle
categorie di dati personali trattati

☒ Dati personali di natura particolare

☒ Dati personali comuni

☒ Dati personali relativi a condanne penali e reati

**2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni della Giunta
della Regione Emilia-Romagna**

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati
personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 - tratta tali Dati personali solo ai fini di archiviazione
nel pubblico interesse degli oggetti digitali versati in conservazione
in esecuzione all'Accordo stipulato con l'Ente produttore; gli oggetti
digitali versati possono essere utilizzati anche in ambiente di test
per consentire lo sviluppo del sistema di conservazione e la correzione
di eventuali malfunzionamenti;

2.1.2 - non comunica i Dati personali a soggetti terzi, salvo i
casi in cui ciò si renda necessario per adempiere quanto disciplinato
nell'Accordo stipulato con l'Ente produttore;

2.1.3 - non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente produttore, neanche per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 - prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente produttore se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente produttore si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 - Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 - procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente produttore dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 - procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente produttore dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 - procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente produttore, nei limiti di cui all'art. 17, paragrafo 3, lettera d) e secondo le deroghe dell'art. 89, paragrafo 3, del GDPR;

2.2.4 - procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente produttore.

2.3 - Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente produttore cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero

essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per consentirgli di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 - Il Responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento, deve compilare, tenere aggiornato e, ove richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali, esibire un registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Ente produttore, che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma citata.

2.5 - Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dello svolgimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente produttore intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 - In relazione alla criticità correlata al trattamento in questione il Responsabile del trattamento effettua la valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.

3.3 - Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistemi non gestiti direttamente dall'Ente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

3.4 - L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema".

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 paragrafo 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017. Si precisa in merito che il Responsabile del trattamento è in possesso delle certificazioni ISO 9001: 2015, ISO 27001:2017, ISO 27017 e 27018.

3.7 Il Responsabile del trattamento mette in atto le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali in aderenza alle proprie policy pubblicate su Orma, di seguito riportate:

- **Determina n. 83 del 07/01/2021**

Disciplinare tecnico per Amministratori di sistema della Giunta e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (documento reperibile sul sito della Regione Emilia-Romagna, sezione "Leggi Atti Bandi", atti della Giunta)

- **Determina n.19293 del 4/11/2020**

Disciplinare per la gestione degli incidenti di sicurezza e data breach (documento reperibile sul sito della Regione Emilia-Romagna, sezione "Leggi Atti Bandi", atti della Giunta)

- **Determina n. 8901 del 6 giugno 2017**

Disciplinare tecnico per utenti dei servizi informativi della Regione Emilia-Romagna: si applica a tutti, dipendenti, fornitori, politici, consulenti, stagisti e tutti coloro che si collegano alla rete regionale e utilizzano i suoi servizi (Giunta, AL, Agenzie regionali). Documento inviato all'Ente produttore.

- **Determina n. 4137 del 28 marzo 2014**

Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Documento inviato all'Ente produttore.

3.8 Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché

della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 - Il Responsabile del trattamento adotta, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 - Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nell'Accordo di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

5.4 - L'Ente produttore provvede in autonomia e sotto la propria responsabilità a designare quali persone autorizzate al trattamento i dipendenti e i collaboratori afferenti alla sua organizzazione che possono avere accesso agli oggetti digitali conservati dal Responsabile del trattamento. Inoltre, l'Ente produttore si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori adeguate informazioni relative al trattamento dei loro dati, in particolare con riferimento all'attività di registrazione e trattamento dei log prodotti ogniqualvolta che questi ultimi accedano o modifichino i documenti oggetto di conservazione

digitale secondo quanto indicato nell'Accordo stipulato con l'Ente produttore.

5.5 - L'Ente produttore garantisce che i propri dipendenti e collaboratori ricevano la necessaria formazione in materia di protezione dei dati personali, provvedendo altresì a fornire loro istruzioni, sovrintendere e vigilare sull'attuazione delle istruzioni impartite ai fini e nei limiti dell'esecuzione delle attività di trattamento indicate nel presente atto e nell'Accordo.

6. Documentazione e rispetto

6.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto

delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

6.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

6.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7. Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

7.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione al Titolare, fornendo allo stesso le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. I riferimenti degli atti di nomina dei sub-responsabili già individuati risultano disponibili nel portale istituzionale della Regione Emilia-Romagna- area Amministrazione trasparente-sezione relativa a Bandi di gara e contratti.

7.2 L'autorizzazione generale di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte del "sub-responsabile" dei seguenti requisiti:

- a) sede legale in uno degli Stati membri dell'UE
- b) non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE

c) il sub-responsabile è subappaltatore o partner del Responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura

d) il sub-responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Responsabile del trattamento

e) i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente siano disciplinate da atto scritto tra Responsabile e Sub-responsabile

7.2 Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

7.3 Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura

necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

7.4 Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

7.5 Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

8. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

8.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

9. Assistenza al Titolare del trattamento

9.1 Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non

risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

9.2 Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

9.3 Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola che precede, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

a) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;

c) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento

qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto

che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

d) gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679.

10. Notifica di una violazione dei dati personali

10.1 In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

10.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

i. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché

le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

ii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

10.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

11. Inosservanza delle clausole e risoluzione

11.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

11.2 Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

i. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia

ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

ii. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;

iii. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

11.3 Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

11.4 Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Allegato 1

GLOSSARIO

"Garante per la protezione dei dati personali": è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

"Dati personali ": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

"GDPR" o "Regolamento": si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati

personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

"Normativa Applicabile": si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

"Appendice Security": consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

"Reclamo": si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

"Titolare del Trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

"Trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma

di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

"Responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

"Pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile

Nome Ente:	Comune di Induno Olona	Data stimata di erogazione del servizio:	4/2024
Tipo Ente:	Comune	Durata stimata Accordo (Anni):	5
Popolazione:	10.360 abitanti		
Cluster:	Cluster 4	per le date effettive di Avvio e Cessazione si veda art. 9 dell'accordo	

Riepilogo dei costi	
	Costo IVA inclusa
Costo annuale Documentazione Amministrativa	€ 345,00
Costo annuale totale	€ 345,00
Costo dell'accordo per 5 anni (senza Costo di avviamento)	€ 1.725,00
Costo di avviamento (una tantum, se previsto) totale	€ 752,00
Costo complessivo TOTALE (accordo + avviamento)	€ 2.477,00

Assunzioni generali sul modello di calcolo del rimborso costi

- Il modello di calcolo del rimborso costi per gli Enti fuori regione si basa sulle seguenti informazioni:
 - o costo totale dell'attività di conservazione digitale, ottenuto dai dati del "controllo di gestione" riferiti all'anno precedente e dai dati relativi al costo dell'infrastruttura;
 - o modello di capacity planning dell'anno precedente, contenente tutti i dati dei versamenti per ciascun Ente, la relativa classificazione dei dati e lo storage (spazio di memoria informatica di massa) utilizzato per almeno tre anni precedenti all'attuale.
- Con i dati descritti si ottengono:
 - o il costo annuale al byte (costo attività di conservazione digitale e costo infrastruttura/numero totale di byte utilizzati per la conservazione)
 - o il costo annuale al documento (costo attività di conservazione digitale e costo infrastruttura/numero totale di documenti versati)
 - o il peso medio degli studi diagnostici (in formato Dicom)
- Saranno utilizzati per il calcolo dei rimborsi anche i costi dell'unità nastro nel caso degli studi diagnostici;
- il modello calcola il rimborso costi per tre famiglie di documenti:
 - o documenti amministrativi
 - o documenti sanitari
 - o studi diagnostici (in formato Dicom).
- Il modello permette il calcolo dei costi di avviamento della conservazione di un nuovo Ente o nuovo accordo con Ente già in conservazione, in modo automatico sulla base del numero medio storico di tipologie documentali in conservazione suddiviso per Cluster, Referti oppure con modalità manuale in caso di diversa esigenza.
- il modello di calcolo del rimborso costi del servizio di conservazione sarà aggiornato con periodicità annuale successivamente all'aggiornamento dei dati relativi alla spesa di funzionamento e infrastruttura e al capacity planning, indicativamente entro ottobre di ogni anno solare.
- il modello di calcolo permette un calcolo del rimborso costi per tutta la durata degli anni dell'accordo. Il costo sarà suddiviso in annualità di uguale importo. La Regione può rivedere il rimborso dei costi qualora il numero di documenti in conservazione sia significativamente differente da quanto dichiarato inizialmente dall'Ente produttore e/o della sua fascia di appartenenza. Sarà in ogni caso concordato con l'Ente produttore il nuovo rimborso costi.
- Il modello di calcolo dei costi permette complessivamente la copertura dei costi sostenuti da Regione per la conservazione dei documenti degli Enti fuori regione.
- per le Aziende Sanitarie, nel caso di versamento di soli documenti amministrativi il modello da applicare sarà il medesimo degli altri Enti; nel caso di versamento di immagini diagnostiche (studi e metadati di riferimento) e documenti sanitari, il modello prevede il calcolo di specifiche modalità da applicare al fine di determinare il relativo costo per l'Ente.
- per le Scuole nel modello di calcolo dei costi è stato assegnato il costo minimo previsto per la documentazione amministrativa.

Calcolo del rimborso dei costi di avviamento

I costi di avviamento rappresentano costi una tantum a carico degli Enti da sostenere in fase di avvio dell'accordo con Regione (avvio nuovo Ente in conservazione) oppure in una fase di nuovo accordo per Ente già versante, per calcolare il costo associato alle attività necessarie a permettere il versamento di una o più tipologie documentarie aggiuntive rispetto a quanto già in conservazione.

Per la definizione di tali costi, sono stati individuati i seguenti casi:

- Documentazione Amministrativa
- Documentazione Sanitaria

Per ognuna delle casistiche sopracitate sono state identificate le attività archivistiche e le ore necessarie che concorrono al calcolo dei costi di avviamento sulla base di esperienze pregresse.

È stato definito un costo standard calcolato tramite la media aritmetica del costo degli archivisti interni ed esterni diviso il numero degli archivisti.

Inoltre, in base alle informazioni del capacity dell'anno precedente, sono state identificate:

- la media del numero di Unità documentarie amministrative in conservazione per ogni Cluster
- la media del numero di Referti in conservazione per le aziende Sanitarie

Le informazioni di base saranno aggiornate annualmente sulla base delle informazioni relative al costo dell'attività di conservazione ed al Capacity Planning.

Determinazione del costo una tantum di avviamento

Sulla base della tipologia di documentazione da portare in versamento, si moltiplica il costo complessivo del personale necessario per le attività di avviamento per la media della tipologia documentaria.

Pertanto, il costo una tantum di avviamento sarà calcolato dalla media del numero di Unità documentarie/Referti per il costo del personale necessario.

È possibile gestire eccezioni a tale regola (ad esempio un maggiore o minore numero di Unità documentarie/Referti per Ente versante) inserendo manualmente il numero.

La somma dei costi per ogni caso rappresenta il costo totale una tantum di avviamento.

Costi una-tantum per l'avviamento

Tipologia	UD Standard	UD Manuale	Costo IVA esclusa	Costo IVA inclusa
Documentazione amministrativa	3	0	€ 616,20	€ 751,76
Arrotondamento			€ 616,39	€ 752,00
Costo una tantum			€ 616,39	€ 752,00

Note

IL COSTO DI ATTIVAZIONE NON E' APPLICATO PER LE TIPOLOGIE DOCUMENTARIE GIA' OGGETTO DI CONSERVAZIONE. VERRA' APPLICATO SOLO NEL CASO DI ATTIVAZIONE DI NUOVE TIPOLOGIE DOCUMENTARIE PARTICOLARMENTE COMPLESSE ED ONEROSE IN TERMINI DI GESTIONE E CONFIGURAZIONE (quali, a mero titolo esemplificativo, tipologie oggetto di migrazione, tipologie per le quali è necessario lo sviluppo di specifiche trasformazioni per il versamento nel sistema o tipologie oggetto di digitalizzazione massiva) E LA SUA CORRESPONSIONE SARA' COMUNQUE PREVENTIVAMENTE CONCORDATA.

Calcolo del rimborso costi dei documenti amministrativi

Criterio base del calcolo per la documentazione amministrativa

Il rimborso costi della documentazione amministrativa si ottiene moltiplicando la dimensione (in byte) dello storage annualmente riservato all'Ente per il costo al byte (dello stesso anno).

Lo storage annualmente riservato all'Ente è stato definito sulla base dell'analisi storica dei versamenti in conservazione. Tale analisi ha confermato che Enti di stessa dimensione hanno una produzione documentale simile.

Il costo al Byte per gli anni del contratto è determinato dalla analisi previsionale.

Analisi storica dei versamenti in conservazione degli Enti

L'analisi storica sui versamenti è stata impostata analizzando le informazioni provenienti dal capacity planning e valutando l'occupazione di storage degli enti versanti.

I comuni sono suddivisi in fasce di popolazione assumendo che comuni con popolazione analoga abbiano una produzione documentale simile.

L'analisi ha permesso di raggruppare gli Enti con volumi comparabili di documenti versati e di occupazione di storage in "cluster" (gruppi), identificati dall'intervallo di popolazione.

Ai Cluster, tramite l'analisi storica sull'utilizzo dello storage è stata assegnata una certa quantità di storage definita in fasce che determinano la dimensione di storage assegnata all'ente:

I Cluster di popolazione ottimali ottenuti dall'analisi storica sono:

- Cluster 1 meno di 1.999 abitanti;
- Cluster 2 da 2.000 a 4.999 abitanti;
- Cluster 3 da 5.000 a 9.999 abitanti;
- Cluster 4 da 10.000 a 19.999 abitanti;
- Cluster 5 da 20.000 a 59.999 abitanti;
- Cluster 6 da 60.000 a 249.999 abitanti;
- Cluster Grandi Enti da 250.000 abitanti in su.

Nel cluster 1 sono state inserite le Scuole.

Nel Cluster Grandi Enti sono stati inseriti oltre ai Comuni e le Unioni di Comuni, le Province o Città Metropolitane, Enti Regionali, Università, Ministeri ed Aziende Sanitarie (per la sola documentazione di tipo amministrativo), quindi Enti di grande dimensione a cui non è attribuibile direttamente della popolazione.

E' stata inoltre svolta un'ulteriore analisi sui versamenti degli Enti negli ultimi 5 anni che ha permesso di individuare le fasce di utilizzo dello spazio di memoria (in byte) in cui si collocano gli enti di un determinato Cluster:

- Fascia 1 fino a 4.294.967.296,00 byte: associato agli Enti di tipo Scuola;
- Fascia 2 fino a 8.589.934.592,00 byte;
- Fascia 3 fino a 85.899.345.920,00 byte: associato al Cluster 1-4;
- Fascia 4 fino a 171.798.691.840,00 byte: associato al Cluster 5;
- Fascia 5 fino a 515.396.075.520,00 byte: associato al Cluster 6 e al Cluster Grandi Enti.

Analisi previsionale per valutare l'andamento futuro dei costi

Per permettere la sottoscrizione di accordi pluriennali è necessaria l'analisi previsionale per valutare l'andamento dei costi per l'anno in corso e degli anni successivi. Si stimano:

- Il costo totale del ParER per i prossimi anni: poiché l'andamento dei costi totali rispetto alla serie storica degli ultimi 3 anni da un valore quasi costante si assume che i costi futuri totali dell'attività di conservazione digitale siano in linea con quelli dell'anno precedente. Qualora ci fossero anni con investimenti particolarmente importanti si utilizzerà la media dei costi degli ultimi 3 anni.
- Il costo al byte che è stimato analizzando il trend di crescita dello storage negli ultimi tre anni (tramite il capacity) e trovando la percentuale media di crescita. Tale percentuale è applicata agli anni successivi per avere la dimensione totale dello storage. Per ottenere il costo al byte (di previsione) per un anno si divide il costo totale delle attività di conservazione digitale per la quantità di storage stimata per la conservazione di tutti i documenti presenti nel sistema di conservazione per ogni tipologia documentaria.

L'analisi previsionale sarà svolta annualmente in fase di aggiornamento del modello di rimborso dei costi, aggiornamento che sarà ultimato indicativamente entro il mese di ottobre.

Saranno così aggiornati annualmente i costi totali dell'attività di conservazione digitale ed i costi al byte e per documento per i successivi anni. Questi valori saranno utilizzati per il calcolo dei costi per i nuovi accordi fino al successivo aggiornamento.

Eccezioni che possono modificare il costo

- Nuova sottoscrizione di accordo da parte di Ente che già conserva con Regione. Qualora risulti dall'analisi storica dei versamenti che l'ente è significativamente sotto/sopra la media dei versamenti per gli Enti di quel Cluster, sarà possibile assegnare l'ente a una fascia -1/+1 rispetto a quella prevista dal modello.
- Revisione rimborso costi: sarà facoltà di Regione proporre una revisione dei costi durante la validità dell'accordo qualora risulti che l'Ente abbia un numero di versamenti molto diverso dalla media stimata per il cluster di appartenenza. Se dalle informazioni di versamento emergono eccezioni significative rispetto alla fascia assegnata (si ipotizza un'occupazione di storage di almeno il 20% superiore) Regione si riserva la facoltà di richiedere un aggiornamento dell'accordo attraverso l'assegnazione di una fascia di storage (al massimo di un livello superiore) con conseguente modifica del relativo costo per l'Ente.

Costi annui per il servizio di conservazione dei documenti amministrativi

Tipo Ente:		Comune	
Popolazione	Cluster	Fascia	
10.360	Cluster 4	Fascia 3	
		Costo IVA esclusa	Costo IVA inclusa
Costo annuale		€ 282,79	€ 345,00
Costo a 5 anni		€ 1.413,94	€ 1.725,00

Note

COSTO ANNUO PER ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DOCUMENTARIE CONSERVATE. VERRA' CALCOLATO SULLA BASE DELLE EFFETTIVE MENSILITA' DI ATTIVITA'. LE SOMME DA CORRISPONDERE PER LE ANNUALITA' NON COMPLETE SARANNO OGGETTO DI ARROTONDAMENTO.